

STATUTO

LA CHIMERA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - IMPRESA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: CAMINI RC CONTRADA ELLERA
S.N.

Numero REA: RC - 170215

Codice fiscale: 02484540808

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 24-08-2007 - Statuto completo	2
--	---

	in alcuna situazione di ineleggibilità o incompatibilità al	
	riguardo, e chiedono l'iscrizione della propria nomina nel	
	Registro delle Imprese competente.	
	L'Organo Amministrativo è investito dei più ampi poteri per	
	la gestione ordinaria e straordinaria della Società e può	
	compiere tutti gli atti e operazioni necessari e occorrenti	
	per l'attuazione e il raggiungimento dello scopo sociale,	
	esclusi soltanto quelli che la legge in modo tassativo	
	riserva all'Assemblea.	
	Articolo VII	
	Il signor BOMBARDIERI Ilario, qui costituito, viene delegato	
	dagli altri componenti a curare tutte le pratiche occorrenti	
	per la legale costituzione della Società e ad apportare al	
	presente atto tutte quelle integrazioni, soppressioni e/o	
	modifiche che fossero richieste dalle competenti Autorità.	
	Articolo VIII	
	Le spese del presente atto e conseguenti ammontano, in modo	
	approssimativo, a Euro 1.200,00 (milleduecento virgola zero	
	zero) e i componenti dichiarano di assumerle a proprio carico.	
	Articolo IX	
	L'oggetto, lo scopo sociale, l'organizzazione,	
	l'amministrazione, la rappresentanza e gli altri aspetti più	
	specifici della Società sono regolati dalle seguenti	
	NORME DI FUNZIONAMENTO:	
	"TITOLO I	

	DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA	
	Articolo 1 (Costituzione e denominazione)	
	E' costituita, ai sensi della Legge 8 novembre 1991 n. 381,	
	del Decreto Legislativo 155/2006 e delle leggi della Regione	
	Calabria vigenti in materia, in forma di società a	
	responsabilità limitata la Società cooperativa denominata "La	
	Chimera Società Cooperativa Sociale - Impresa Sociale".	
	Articolo 2 - (Sede)	
	La Società ha sede legale nel Comune di Camini (RC),	
	all'indirizzo risultante dalla apposita iscrizione eseguita	
	presso il Registro delle Imprese ai sensi dell'articolo 111	
	ter delle disposizioni di attuazione del codice civile.	
	L'Organo Amministrativo ha facoltà di istituire e di	
	sopprimere ovunque unità locali (a esempio sedi operative	
	succursali, filiali, o uffici amministrativi senza stabile	
	rappresentanza) ovvero di trasferire la sede sociale	
	nell'ambito del Comune sopra indicato.	
	Spetta invece all'Assemblea dei soci deliberare l'istituzione	
	di sedi secondarie o il trasferimento della sede legale o	
	della sede amministrativa in Comune diverso da quello sopra	
	indicato.	
	Articolo 3 (Durata)	
	La durata della Cooperativa è fissata al trentuno dicembre	
	duemilacinquanta (31/12/2050), salvo anticipato scioglimento	
	o proroga, in tal caso fermo restando il diritto di recesso	

	per i soci dissenzienti, deliberati dall'Assemblea	
	straordinaria dei soci nei modi di legge.	
	TITOLO II	
	SCOPO - OGGETTO	
	Articolo 4 (Scopo mutualistico)	
	La Cooperativa è promossa da persone che, a vario titolo,	
	hanno vissuto e condiviso esperienza di lavoro in comunità	
	interessate all'educazione e all'inserimento delle persone	
	svantaggiate.	
	La forma di Cooperativa è intesa a garantire autonomia	
	gestionale, è ispirata ai principi di mutualità sociale e	
	intende esaltare i valori di solidarietà, di condivisione e	
	centralità della persona.	
	La Cooperativa è retta e disciplinata secondo i principi	
	della mutualità e della solidarietà e ha lo scopo di	
	perseguire l'interesse generale della comunità alla	
	promozione umana e all'integrazione sociale dei soggetti	
	socialmente svantaggiati, mediante l'utilizzo razionale delle	
	risorse umane e materiali a disposizione.	
	Essa si propone la gestione dei servizi socio sanitari ed	
	educativi a favore delle persone svantaggiate in genere, con	
	particolare riferimento a soggetti portatori di handicap	
	psichici e sensoriali, ex degenti di istituti psichiatrici e	
	soggetti in trattamento psichiatrico.	
	L'Assemblea, su proposta dell'Organo Amministrativo, può	

	adottare regolamenti che determinino i criteri e le regole	
	inerenti allo svolgimento dell'attività mutualistica.	
	Per il raggiungimento degli scopi indicati, la Cooperativa è	
	impegnata a integrare, in modo permanente o secondo	
	contingenti opportunità, la propria attività con quella della	
	Regione Calabria, degli Enti locali e territoriali e degli	
	altri Enti cooperativi, promuovendo e aderendo a consorzi e	
	ad altre organizzazioni frutto dell'associazionismo	
	cooperativo.	
	La Cooperativa ha il dovere di valorizzare, mantenere e	
	migliorare in modo costante e continuativo la qualità del	
	servizio erogato e i rapporti con i propri interlocutori sono	
	al centro degli interessi della Cooperativa.	
	Essa promuove le proprie attività adottando un comportamento	
	socialmente responsabile, nel rispetto dei diritti dei	
	lavoratori, degli utenti, della comunità, della Pubblica	
	Amministrazione e di ogni persona o Ente pubblico o privato.	
	La Cooperativa, al fine di garantire il corretto	
	perseguimento dell'oggetto sociale, si ispira ai principi che	
	sono alla base del movimento cooperativo mondiale e agisce	
	in rapporto a essi.	
	La Cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali	
	anche mediante il coinvolgimento delle risorse del territorio	
	e della comunità, del volontariato, dei fruitori dei servizi	
	e degli altri enti con finalità di solidarietà sociale	

	attuando, se necessario, l'autogestione responsabile	
	dell'impresa.	
	La Cooperativa opera prevalentemente nell'ambito territoriale	
	della Regione Calabria con promozione e valorizzazione, nel	
	territorio, del servizio civile volontario.	
	Articolo 5 (Oggetto sociale)	
	La Cooperativa rivolge prevalentemente la propria attenzione	
	ai minori, giovani e adulti svantaggiati in genere con	
	particolare attenzione alle situazioni di disagio psichico e	
	sensoriale, specificamente agli ex degenti di istituti	
	psichiatrici e ai soggetti in trattamento psichiatrico, con	
	interventi, ove necessario e opportuno, socio-assistenziali	
	ed educativi che favoriscano positivamente l'integrazione	
	nell'ambiente di vita.	
	Essa opererà in stretto collegamento con la Regione Calabria,	
	gli Enti Locali e Territoriali, le istituzioni, i servizi	
	sociali, le organizzazioni già presenti e l'intera comunità	
	locale.	
	La Cooperativa intende impegnarsi sul territorio nell'ambito	
	della prevenzione del disagio, superando la logica della mera	
	cura dei problemi, per porre al centro dell'attenzione la	
	qualità della vita e la capacità delle persone di crescere in	
	autonomia, responsabilità e dignità.	
	Per il conseguimento di tali obiettivi la Cooperativa si	
	propone lo svolgimento delle seguenti attività:	

	- gestire comunità educative di accoglienza e di centri	
	aperti socio educativi;	
	- promuovere e gestire attività di aggregazione dei soggetti	
	svantaggiati con la comunità esterna;	
	- promuovere e gestire supporti individuali e interventi	
	educativi domiciliari;	
	- realizzare attività in collaborazione con la Regione	
	Calabria, gli Enti Locali e Territoriali e le realtà	
	scolastiche;	
	- programmare e gestire attività educativo ricreative e	
	realizzare programmi di formazione e aggiornamento;	
	- promuovere iniziative di sensibilizzazione e interventi di	
	sostegno ai portatori di disagio;	
	- realizzare programmi di formazione, aggiornamento,	
	informazione, orientamento e raccordo tra i servizi esistenti	
	e sulle risorse disponibili;	
	- promuovere attività culturali, quali dibattiti, convegni e	
	simili;	
	- sperimentare l'approccio di sviluppo di comunità.	
	La Cooperativa potrà svolgere ogni altra attività,	
	riconducibile alle cooperative sociali di tipo "A" o connessa	
	all'oggetto sociale o comunque finalizzata al perseguimento	
	degli scopi sociali su indicati.	
	La Cooperativa potrà compiere, pertanto, tutti gli atti e	
	negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli	

	scopi sociali, come costituire fondi per lo sviluppo	
	tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento	
	aziendale ai sensi della legge 31 gennaio 1992 n. 59	
	successive modifiche e integrazioni e assumere partecipazioni	
	in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di	
	collocamento sul mercato. Per lo svolgimento delle proprie	
	attività la Cooperativa potrà dotarsi di ogni attrezzatura,	
	macchine, mobili e immobili utili o necessari. A tale scopo	
	potrà compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari e	
	finanziarie ritenute utili o necessarie per il migliore	
	perseguimento dello scopo sociale. Potrà anche concludere	
	accordi, contratti, convenzioni o realizzare altre forme di	
	collegamento con soggetti pubblici e privati che possano	
	facilitare l'esercizio dell'attività sociale.	
	La Cooperativa potrà ricevere prestiti dai soci, finalizzati	
	al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri e i	
	limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di	
	svolgimento di tale attività sono definite con apposito	
	Regolamento approvato dall'Assemblea sociale. Potrà, altresì,	
	ottenere contributi per l'acquisizione di immobili,	
	attrezzature, apparecchiature e arredamenti, con l'impegno	
	che, nel caso di scioglimento o di cessazione dell'attività,	
	fatte salve le disposizioni di legge vigenti, i beni stessi	
	vengano devoluti secondo la destinazione richiesta dall'ente	
	concedente.	

	La Cooperativa, per le sue caratteristiche di cooperativa	
	sociale, così come previsto dalle leggi in materia, potrà	
	usufruire dei benefici e delle misure disposte a favore della	
	cooperazione, compensare i costi sociali e la minore	
	produttività riveniente dall'integrazione di persone a	
	ridotta capacità lavorativa. A tali fini potrà, in	
	particolare, concludere convenzioni, richiedere contributi	
	allo Stato, agli Enti Regionali, Provinciali, Territoriali,	
	Locali e alla Comunità Europea.	
	Su proposta dell'Organo Amministrativo, l'Assemblea potrà	
	deliberare di aderire alle associazioni nazionali di	
	categoria, alle associazioni regionali e provinciali e agli	
	altri organismi che si propongono attività mutualistiche e	
	cooperativistiche sociali.	
	E' tassativamente escluso l'esercizio di attività per le	
	quali sia richiesta l'iscrizione in un albo professionale,	
	nonché ogni atto od operazione che la legge vieta o riserva	
	alla competenza di Società o Enti dotati di particolari	
	diversi requisiti e non potrà in alcun caso svolgere attività	
	riservate alle Banche o ad altri intermediari autorizzati, ai	
	sensi delle leggi vigenti in materia bancaria, creditizia e	
	finanziaria.	
	TITOLO III	
	SOCI	
	Articolo 6 (Soci cooperatori)	

	Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al	
	minimo stabilito dalla legge.	
	Possono essere soci cooperatori le persone fisiche	
	appartenenti alle seguenti categorie:	
	- soci lavoratori che prestano attività di lavoro remunerato.	
	Essi perseguono lo scopo di ottenere, tramite la gestione in	
	forma associata e con la prestazione della propria attività	
	lavorativa, continuità di occupazione e le migliori	
	condizioni economiche, sociali, professionali. Ai fini del	
	raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci	
	instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di	
	lavoro, in forma subordinata o autonoma, ovvero in qualsiasi	
	altra forma consentita dalla legge. Le modalità di	
	svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci sono	
	disciplinate da un apposito regolamento approvato ai sensi	
	della legge in vigore in materia di socio lavoratore. Possono	
	essere soci lavoratori tutte le persone fisiche aventi la	
	capacità di agire e, in particolare, coloro che abbiano	
	maturato una capacità professionale nei settori di cui	
	all'oggetto della cooperativa o che comunque possano	
	collaborare al raggiungimento dei fini sociali con la propria	
	attività lavorativa o professionale;	
	- soci volontari, nel limite del 50% (cinquanta per cento)	
	del numero complessivo dei soci, che prestano attività di	
	lavoro a titolo di volontariato, spontaneamente e non in	

	esecuzione di specifici obblighi giuridici, gratuitamente,	
	senza fine di lucro anche indiretto, bensì, esclusivamente,	
	per fini di solidarietà. Ai soci operatori volontari può	
	essere corrisposto soltanto il rimborso delle spese	
	effettivamente sostenute e documentate. Le prestazioni di	
	questi ultimi, in caso di contratti stipulati con	
	amministrazioni pubbliche, possono essere utilizzate in	
	misura complementare e non sostitutiva rispetto ai parametri	
	di impiego di operatori professionali.	
	Non possono divenire soci quanti esercitano in proprio	
	imprese in concorrenza con quella della cooperativa.	
	La disciplina del rapporto sociale si ispira al principio	
	della non discriminazione.	
	Articolo 7 (Domanda di ammissione)	
	Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare al	
	Consiglio di Amministrazione domanda scritta che dovrà	
	contenere:	
	a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo	
	di nascita;	
	b) l'indicazione della categoria di soci cui intende essere	
	iscritto e del possesso dei requisiti necessari;	
	c) l'ammontare del capitale che propone di sottoscrivere, il	
	quale non dovrà comunque essere inferiore, né superiore, ai	
	limiti di legge.	
	Il Consiglio di Amministrazione, accertata l'esistenza dei	

	requisiti di cui al precedente articolo 6, delibera sulla	
	domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo	
	scopo mutualistico e l'attività svolta.	
	La deliberazione di ammissione deve essere comunicata	
	all'interessato e annotata, a cura del Consiglio di	
	Amministrazione, nel libro dei soci.	
	Il Consiglio di Amministrazione deve, entro 60 (sessanta)	
	giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di	
	ammissione e comunicarla agli interessati.	
	Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal	
	Consiglio di Amministrazione, chi l'ha proposta può, entro il	
	termine di decadenza di 60 (sessanta) giorni dalla	
	comunicazione del diniego, chiedere che sulla domanda si	
	pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non	
	accolte, se non appositamente convocata, in occasione della	
	successiva convocazione.	
	Il Consiglio di Amministrazione, nella relazione al bilancio,	
	o nella nota integrativa, illustra le ragioni delle	
	determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi	
	soci.	
	Articolo 8 (Diritti ed obblighi del socio)	
	I soci hanno diritto di:	
	a) partecipare alle deliberazioni dell'Assemblea e alla	
	elezione delle cariche sociali;	
	b) usufruire dei servizi e dei vantaggi offerti dalla	

	Cooperativa nei modi e nei limiti fissati dagli eventuali	
	regolamenti e dalle deliberazioni degli organi sociali;	
	c) prendere visione del bilancio annuale e presentare agli	
	organi sociali eventuali osservazioni o appunti riferentisi	
	alla gestione sociale;	
	d) esaminare il libro dei soci e il libro dei verbali delle	
	assemblee e, alle condizioni e con le modalità previste dalla	
	legge, esaminare il libro delle adunanze e delle	
	deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato	
	Esecutivo ove nominato.	
	Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dal	
	presente atto, i soci sono obbligati a:	
	a) versare, con le modalità e nei termini fissati dal	
	Consiglio di Amministrazione:	
	- il capitale sottoscritto;	
	- la tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di	
	istruttoria della domanda di ammissione;	
	- il sovrapprezzo eventualmente determinato dall'Assemblea in	
	sede di approvazione del bilancio su proposta del Consiglio	
	di Amministrazione;	
	b) cooperare al raggiungimento dei fini sociali e astenersi	
	da ogni attività che sia comunque in contrasto con questi e	
	con gli interessi della cooperativa;	
	c) osservare lo statuto, i regolamenti interni e le	
	deliberazioni adottate dagli organi sociali.	

	Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci	
	è quello risultante dal libro dei soci. La variazione del	
	domicilio del socio ha effetto dopo 10 (dieci) giorni dalla	
	ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con	
	lettera raccomandata alla Cooperativa.	
	Articolo 9 (Perdita della qualità di socio - intrasferibilità	
	della quota)	
	La qualità di socio si perde per recesso, esclusione,	
	fallimento o per causa di morte.	
	Le quote dei soci cooperatori non possono essere sottoposte a	
	pegno, né essere cedute nemmeno ad altri soci con effetto	
	verso la Cooperativa.	
	Articolo 10 (Recesso del socio)	
	Decorsi due anni dall'ingresso in Cooperativa il socio può	
	recedere in qualsiasi momento con un preavviso di almeno tre	
	mesi.	
	Il socio che intende recedere dalla Cooperativa deve farne	
	dichiarazione scritta e comunicarla con raccomandata al	
	Consiglio di Amministrazione.	
	Salvo diversa e motivata decisione del Consiglio di	
	Amministrazione, l'ulteriore rapporto di lavoro instaurato	
	con il socio, si risolve di diritto con la stessa data del	
	rapporto sociale.	
	Articolo 11 (Esclusione)	
	L'esclusione può essere deliberata dal Consiglio di	

	Amministrazione, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei	
	confronti del socio:	
	a) che non risulti avere o abbia perduto i requisiti previsti	
	per la partecipazione alla società;	
	b) che venga a trovarsi in una delle situazioni di	
	incompatibilità previste dal precedente articolo 6;	
	c) che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni	
	che derivano dalla legge, dallo statuto, dal regolamento	
	nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali o	
	che siano inerenti al rapporto mutualistico con inadempimenti	
	che non consentano la prosecuzione, nemmeno temporanea, del	
	rapporto;	
	d) che manchi reiteratamente di partecipare alle iniziative	
	sociali, progettuali promosse dalla Cooperativa o dimostri	
	completa mancanza di interesse alla permanenza in Cooperativa	
	o disertì senza giustificato motivo, due assemblee	
	consecutive;	
	e) che senza giustificato motivo si renda moroso nel	
	pagamento della quota sottoscritta o nei pagamenti di	
	eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la	
	cooperativa;	
	f) che svolga o tenti di svolgere, mediante atti idonei a ciò	
	univocamente diretti, attività in concorrenza o contraria	
	agli interessi sociali.	
	Oltre che nei casi di cui sopra, l'esclusione può essere	

	deliberata nei confronti del socio lavoratore che abbia visto	
	risolto l'ulteriore rapporto di lavoro o che abbia subito un	
	provvedimento di licenziamento per giusta causa o per	
	giustificato motivo soggettivo.	
	Lo scioglimento del rapporto sociale per esclusione determina	
	anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.	
	L'esclusione diventa operante a far data dalla comunicazione	
	del provvedimento.	
	Il socio escluso potrà chiedere che sulla delibera di	
	esclusione si pronunci l'Assemblea.	
	Articolo 12 (Delibere di recesso ed esclusione)	
	Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione	
	sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con	
	ricevuta di ritorno.	
	Articolo 13 (Liquidazione)	
	I soci receduti o esclusi hanno diritto al rimborso	
	esclusivamente della quota versata, eventualmente rivalutata	
	a norma del successivo articolo 22, comma 4, lettera c), la	
	cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio	
	dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto	
	sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e,	
	comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente	
	versato e rivalutato.	
	La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo,	
	ove versato, qualora sussista nel patrimonio della Società.	

	Il pagamento è effettuato entro 180 (centottanta) giorni	
	dall'approvazione del bilancio stesso.	
	Articolo 14 (Morte del socio)	
	In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio	
	defunto hanno diritto di ottenere il rimborso della quota	
	versata, eventualmente rivalutata, nella misura e con le	
	modalità di cui al precedente articolo 13.	
	Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare,	
	unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di	
	spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla	
	quale risultino gli aventi diritto.	
	Articolo 15 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso,	
	responsabilità dei soci cessati)	
	La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore	
	dei soci receduti o esclusi o degli eredi del socio deceduto,	
	ove questo non sia stato richiesto entro i 5 (cinque) anni	
	dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel	
	quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto	
	operativo.	
	Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il	
	rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazione	
	del Consiglio di Amministrazione a una apposita riserva	
	indisponibile.	
	La Cooperativa può compensare con il debito derivante dal	
	rimborso della quota, del sovrapprezzo, o del pagamento della	

	prestazione mutualistica e del rimborso dei prestiti, il	
	credito derivante da penali, ove previste da apposito	
	regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni	
	mutualistiche fornite anche fuori dai limiti di cui	
	all'Articolo 1243 del codice civile.	
	Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso	
	questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un	
	anno dal giorno in cui il recesso o l'esclusione hanno avuto	
	effetto.	
	Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo	
	si manifesta l'insolvenza della Società, il socio uscente è	
	obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.	
	Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili	
	verso la Società gli eredi del socio defunto.	
	TITOLO IV	
	SOCI SOVVENTORI	
	Articolo 16 (Soci sovventori)	
	Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo precedente	
	del presente atto, possono essere ammessi alla Cooperativa	
	soci sovventori di cui all'articolo 4 della Legge 31 gennaio	
	1992 n. 59, sotto l'osservanza, peraltro, di tutte le norme	
	in materia, e i voti attribuiti ai soci sovventori non devono	
	in ogni caso superare un terzo dei voti spettanti a tutti i	
	soci.	
	Articolo 17 (Conferimenti dei soci sovventori)	

	I conferimenti dei soci sovventori sono imputati a una	
	specifica sezione del capitale sociale, denominati fondi per	
	lo sviluppo tecnologico e il potenziamento aziendale.	
	Tali conferimenti possono avere a oggetto denaro, beni in	
	natura o crediti, e sono rappresentati da quote del valore di	
	Euro 25,00 (venticinque virgola zero zero) ciascuna.	
	La qualità di socio sovventore è provata dall'iscrizione nel	
	libro dei soci.	
	Articolo 18 (Deliberazione di emissione)	
	L'emissione delle quote destinate ai soci sovventori deve	
	essere disciplinata con deliberazione dell'Assemblea, con la	
	quale devono essere stabiliti:	
	a) l'importo complessivo dell'emissione;	
	b) il termine minimo di durata del conferimento;	
	c) la partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi	
	attribuiti alle quote, fermo restando che il tasso di	
	remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore a	
	2 (due) punti rispetto al dividendo previsto per i soci	
	cooperatori;	
	d) i diritti patrimoniali in caso di recesso.	
	A tutti i detentori delle quote di sovvenzione, ivi compresi	
	i possessori delle quote che siano anche soci cooperatori,	
	spetta un voto.	
	I voti attribuiti ai soci sovventori non devono, come detto,	
	superare il terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci	

	presenti o rappresentati in assemblea.	
	Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti	
	dei soci sovventori verranno computati applicando un	
	coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il	
	numero massimo dei voti loro attribuiti per legge e il numero	
	di voti portati dai medesimi.	
	Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi	
	patrimoniali ai sensi della precedente lettera c), qualora si	
	debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte	
	di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo	
	costituito mediante i conferimenti dei sovventori in	
	proporzione al rapporto tra questo e il capitale conferito	
	dai soci cooperatori.	
	La deliberazione dell'Assemblea stabilisce, altresì, i	
	compiti che vengono attribuiti all'Organo amministrativo ai	
	fini dell'emissione dei titoli.	
	Articolo 19 (Recesso dei soci sovventori)	
	Oltre che nei casi previsti dall'articolo 2437 del codice	
	civile, ai soci sovventori il diritto di recesso spetta	
	qualora sia decorso il termine minimo di durata del	
	conferimento stabilito dall'Assemblea in sede di emissione	
	delle quote a norma del precedente articolo.	
	TITOLO V	
	PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE	
	Articolo 20 (Patrimonio)	

	Il patrimonio della Cooperativa è costituito:	
	a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:	
	1) dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori,	
	rappresentati da quote ciascuna di valore non inferiore né	
	superiore ai limiti di legge;	
	2) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori,	
	confluenti nel Fondo per lo sviluppo tecnologico o per la	
	ristrutturazione o il potenziamento aziendale;	
	b) dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili di	
	cui in appresso;	
	c) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le	
	somme versate dai soci ai sensi del precedente articolo 8;	
	d) dalla riserva straordinaria indivisibile;	
	e) da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o	
	prevista per legge o per statuto.	
	Le riserve indivisibili per legge o per statuto non possono	
	essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale, né	
	all'atto dello scioglimento della Società.	
	Articolo 21 (Ristorni)	
	L'Assemblea che approva il bilancio, nel rispetto delle leggi	
	vigenti in materia, può deliberare in favore dei soci	
	lavoratori trattamenti economici ulteriori a titolo di	
	ristorno, mediante integrazione dei loro trattamenti	
	retributivi complessivi, ovvero mediante aumento gratuito di	
	quote.	

	Il ristorno è ripartito tra i soci lavoratori	
	proporzionalmente alla qualità e quantità della prestazione	
	lavorativa dei soci ai fini di erogare loro un trattamento	
	economico ulteriore rispetto alle retribuzioni contrattuali,	
	in conformità con i criteri stabiliti dal regolamento.	
	Articolo 22 (Bilancio di esercizio)	
	L'esercizio sociale va dall'1 gennaio al 31 dicembre di ogni	
	anno.	
	Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di	
	Amministrazione provvede alla redazione del progetto di	
	bilancio.	
	Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea	
	dei soci per l'approvazione entro 120 (centoventi) giorni	
	dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180	
	(centottanta) giorni qualora lo richiedano particolari	
	esigenze relative alla struttura e all'oggetto della Società,	
	segnalate dall'Organo amministrativo nella relazione sulla	
	gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al	
	bilancio, alle condizioni previste dal secondo comma	
	dell'articolo 2364 del codice civile.	
	L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla	
	destinazione degli utili annuali assegnandoli:	
	a) a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore	
	al 30% (trenta per cento);	
	b) al competente Fondo mutualistico per la promozione e lo	

	sviluppo della cooperazione di cui all'articolo 11 della	
	Legge 31 gennaio 1992 n. 59, nella misura prevista dalla	
	legge medesima;	
	c) a eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti	
	e alle condizioni previsti dall'articolo 7 della Legge 31	
	gennaio 1992 n. 59;	
	d) a riserva straordinaria.	
	L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme	
	restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla	
	costituzione di riserve indivisibili.	
	TITOLO VI	
	ORGANI SOCIALI	
	Articolo 23 (Organi)	
	Sono organi della Società:	
	a) l'Assemblea dei soci;	
	b) il Consiglio di amministrazione;	
	c) il Collegio dei sindaci, se nominato.	
	In conformità all'articolo 8, comma 3, del Decreto	
	Legislativo 155/2006, coloro che assumono cariche sociali	
	devono possedere requisiti di onorabilità, professionalità e	
	indipendenza.	
	Articolo 24 (Assemblea)	
	La convocazione dell'Assemblea deve effettuarsi mediante	
	lettera, comunicazione via fax, tramite posta elettronica o	
	altro mezzo idoneo a garantire la prova del ricevimento da	

	parte di ciascun socio avente diritto di voto, almeno 8	
	(otto) giorni prima dell'adunanza (nel caso di convocazione a	
	mezzo telefax, posta elettronica o altri mezzi similari,	
	l'avviso deve essere spedito al numero di telefax,	
	all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito	
	che su richiesta del socio risultino inseriti nel libro	
	soci), contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e	
	l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve	
	essere fissata in un giorno diverso da quello della prima.	
	L'Assemblea potrà riunirsi anche in comune diverso da quello	
	in cui si trova la sede sociale, purché in Italia.	
	In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità,	
	l'Assemblea si reputa validamente costituita quando a essa	
	partecipano tutti i soci con diritto di voto e tutti gli	
	Amministratori e Sindaci, se nominati, sono presenti o	
	informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione	
	degli argomenti.	
	Articolo 25 (Funzioni dell'Assemblea)	
	L'Assemblea:	
	1) approva il bilancio e destina gli utili;	
	2) delibera sull'eventuale istanza di ammissione proposta	
	dall'aspirante socio;	
	3) procede alla nomina e revoca degli Amministratori;	
	4) procede all'eventuale nomina dei Sindaci e del Presidente	
	del Collegio sindacale, se nominato;	

	5) determina la misura dei compensi da corrispondere agli	
	Amministratori, ai Sindaci, se nominati;	
	6) approva i regolamenti che determinano i criteri e le	
	regole inerenti allo svolgimento dell'attività mutualistica,	
	con le maggioranze previste dall'articolo 2521, ultimo comma,	
	del codice civile;	
	7) delibera sull'eventuale erogazione del ristorno ai sensi	
	dell'articolo 21 del presente statuto;	
	8) delibera, all'occorrenza, un piano di crisi aziendale, con	
	le relative forme d'apporto, anche economico, da parte dei	
	soci lavoratori ai fini della soluzione della crisi, nonché,	
	in presenza delle condizioni previste dalla legge, il	
	programma di mobilità;	
	9) delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei	
	Sindaci se nominati;	
	10) delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua	
	competenza dalla legge e dal presente atto;	
	11) approva i programmi sociali predisposti dal Consiglio	
	d'Amministrazione;	
	12) delibera sulle modifiche del presente atto e sullo	
	scioglimento della Cooperativa;	
	13) nomina i liquidatori e determina i relativi poteri;	
	14) delibera sulle altre materie indicate dalla legge.	
	Essa ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi indicati	
	all'articolo 22.	

	L'Assemblea inoltre può essere convocata tutte le volte che	
	il Consiglio di Amministrazione lo reputi necessario, ovvero	
	per la trattazione di argomenti che tanti soci che	
	rappresentano almeno un quinto dei voti spettanti a tutti i	
	soci sottopongano alla loro approvazione, facendone domanda	
	scritta agli Amministratori.	
	In questo ultimo caso, la convocazione deve avere luogo senza	
	ritardo e comunque non oltre trenta giorni dalla data della	
	richiesta.	
	La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per	
	argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge,	
	su proposta degli Amministratori o sulla base di un progetto	
	o di una relazione da essi predisposta.	
	Articolo 26 (Costituzione e quorum deliberativi)	
	Salvi i casi nei quali la legge stabilisce inderogabilmente	
	una maggioranza diversa, e fermi in ogni caso gli altri	
	limiti di legge, viene convenuto quanto segue.	
	In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita	
	quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei	
	voti dei soci aventi diritto al voto.	
	In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita	
	qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati	
	aventi diritto al voto.	
	L'Assemblea delibera validamente a maggioranza assoluta dei	
	voti dei presenti o rappresentati su tutti gli argomenti	

	posti all'ordine del giorno.	
	Articolo 27 (Elezione cariche sociali)	
	Le elezioni delle cariche sociali avvengono a maggioranza	
	relativa, ma sono possibili anche per acclamazione.	
	Articolo 28 (Voto)	
	Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano	
	iscritti nel libro dei soci da almeno 90 (novanta) giorni e	
	che non siano in mora nei versamenti del capitale	
	sottoscritto.	
	Ciascun socio cooperatore ha un solo voto, qualunque sia	
	l'ammontare della sua partecipazione.	
	Per i soci sovventori si applica il precedente articolo 18.	
	I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire	
	personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi	
	rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro	
	socio avente diritto al voto, appartenente alla medesima	
	categoria di socio cooperatore o sovventore e che non sia	
	membro degli organi amministrativi, o di controllo o	
	dipendente della Società, né Società da questa controllate o	
	membro degli organi amministrativi, o di controllo o	
	dipendente di queste.	
	Ciascun socio non può avere più di una delega.	
	La delega non può essere rilasciata con il nome del	
	rappresentante in bianco.	
	Articolo 29 (Presidenza dell'Assemblea)	

	L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di	
	Amministrazione o in sua assenza dal Vice Presidente o in	
	assenza anche di questi dalla persona designata	
	dall'Assemblea stessa col voto della maggioranza dei presenti.	
	Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio.	
	La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è	
	redatto da un notaio.	
	Articolo 30 (Consiglio di Amministrazione)	
	La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione	
	composto da un numero di amministratori da tre a cinque,	
	compresi il Presidente e il Vice Presidente, determinato	
	dall'Assemblea stessa.	
	Gli Amministratori durano in carica tre esercizi e scadono	
	alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del	
	bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Gli	
	Amministratori sono rieleggibili.	
	Il Consiglio di Amministrazione, qualora non vi abbia	
	provveduto l'Assemblea, nomina al suo interno il Presidente e	
	il Vice Presidente.	
	Salvo quanto previsto dall'articolo 2390 del codice civile,	
	gli Amministratori devono preventivamente comunicare	
	incarichi assunti negli organi di amministrazione di altre	
	imprese. La mancanza di tale atto comunicativo può comportare	
	la decadenza dall'ufficio di amministratore.	
	Articolo 31 (Compiti degli Amministratori)	

	Gli Amministratori sono investiti dei più ampi poteri per la	
	gestione della Società, esclusi solo quelli riservati	
	all'Assemblea dalla legge e da questo atto.	
	Il Consiglio di amministrazione può delegare parte delle	
	proprie attribuzioni, a eccezione delle materie previste	
	dall'articolo 2381 del codice civile, dei poteri in materia	
	di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle	
	decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci,	
	a uno o più dei suoi componenti, oppure a un Comitato	
	esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinando	
	il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio	
	della delega.	
	Il Comitato Esecutivo ovvero l'Amministratore o gli	
	Amministratori delegati potranno compiere tutti gli atti di	
	ordinaria e straordinaria amministrazione che risulteranno	
	dalla delega conferita dal Consiglio di Amministrazione, con	
	le limitazioni e le modalità indicate nella delega stessa.	
	Gli organi delegati devono riferire, al primo consiglio	
	utile, agli Amministratori e al Collegio sindacale, se	
	nominato, sul generale andamento della gestione e sulla sua	
	prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior	
	rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche,	
	effettuate dalla Cooperativa.	
	Articolo 32 (Convocazioni e deliberazioni)	
	Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente	

	tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare,	
	oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo degli	
	Amministratori.	
	Ogni Amministratore deve dare notizia agli altri componenti	
	del Consiglio d'Amministrazione e al Collegio Sindacale, se	
	nominato, di ogni interesse che, per conto proprio o di	
	terzi, abbia in una determinata operazione della società,	
	precisandone la natura, i termini, l'origine, e la portata;	
	se si tratta di amministratore delegato deve, altresì,	
	astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa	
	il Consiglio di Amministrazione.	
	Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono valide	
	quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in	
	carica.	
	Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.	
	Articolo 33 (Integrazione del Consiglio)	
	In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori,	
	gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dal	
	primo comma dell'articolo 2386 del codice civile.	
	Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, quelli	
	rimasti in carica devono convocare l'Assemblea perché	
	provveda alla sostituzione dei mancanti; gli amministratori	
	così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto	
	della loro nomina.	
	In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli Amministratori,	

	l'Assemblea deve essere convocata d'urgenza dal Collegio	
	sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo	
	gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza	
	del Collegio Sindacale, il Consiglio di Amministrazione è	
	tenuto a convocare l'Assemblea e il Consiglio di	
	Amministrazione dimissionario rimane in carica fino alla sua	
	sostituzione.	
	Articolo 34 (Compensi agli Amministratori)	
	Spetta all'Assemblea determinare gli eventuali compensi	
	dovuti agli Amministratori e ai membri del Comitato	
	esecutivo, se nominato. Spetta al Consiglio di	
	Amministrazione, sentito il parere del Collegio sindacale, se	
	nominato, determinare il compenso dovuto agli Amministratori	
	ai quali sono affidati compiti specifici.	
	Articolo 35 (Rappresentanza)	
	Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la legale	
	rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in	
	giudizio. La rappresentanza spetta, nei limiti delle deleghe	
	conferite, anche agli Amministratori delegati, se nominati.	
	In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i	
	poteri a lui attribuiti spettano al Vice presidente.	
	Il Presidente, previa apposita delibera del Consiglio di	
	Amministrazione, potrà conferire speciali procure, per	
	singoli atti o categorie di atti, ad altri Amministratori	
	oppure a estranei, con l'osservanza delle norme vigenti al	

	riguardo.	
	Articolo 36 (Collegio sindacale)	
	Il Collegio sindacale, se obbligatorio per legge o se	
	comunque nominato, si compone di tre membri effettivi e due	
	supplenti, eletti dall'Assemblea che ne nomina il Presidente.	
	I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla	
	data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio	
	relativo al terzo esercizio della carica.	
	La cessazione dei Sindaci per scadenza del termine ha effetto	
	dal momento in cui il Collegio è stato ricostituito.	
	Essi sono rieleggibili.	
	Al Collegio Sindacale può essere attribuito anche il	
	controllo contabile e in tal caso deve essere integralmente	
	composto da revisori contabili iscritti nel registro	
	istituito presso il Ministero di Giustizia.	
	Ove non sia diversamente stabilito dalla legge, nel caso del	
	superamento di due dei limiti indicati nell'articolo 2435	
	bis, comma 1, del codice civile, opera il dettato	
	dell'articolo 11 del Decreto Legislativo 155/2006.	
	Articolo 37 (Controllo contabile)	
	Il controllo contabile, se non è attribuito al Collegio	
	Sindacale ai sensi dell'articolo precedente, è esercitato da	
	un revisore contabile o da una società di revisione ai sensi	
	degli articoli 2409 bis e seguenti del codice civile o da	
	altro soggetto ritenuto idoneo dalla legge.	

	TITOLO VII	
	SCIoglimento E LIQUIDAZIONE	
	Articolo 38 (Scioglimento anticipato)	
	L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Società	
	nominerà uno o più liquidatori stabilendone i poteri.	
	Articolo 39 (Devoluzione patrimonio finale)	
	In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio	
	sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel	
	seguente ordine:	
	- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai	
	soci, eventualmente rivalutato a norma del precedente	
	articolo 22, lettera c);	
	- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della	
	cooperazione, di cui all'articolo 11 della Legge 31 gennaio	
	1992 n. 59.	
	TITOLO VIII	
	DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI	
	Articolo 40 (Regolamenti)	
	Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e	
	soprattutto per disciplinare i rapporti tra la Società e i	
	soci determinando criteri e regole inerenti allo svolgimento	
	dell'attività mutualistica, il Consiglio di Amministrazione	
	potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli	
	successivamente all'approvazione dell'Assemblea. Negli stessi	
	regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le	

	mansioni dei comitati tecnici se verranno costituiti.	
	Articolo 41 (Principi di mutualità, indivisibilità delle	
	riserve e devoluzione)	
	I principi in materia di remunerazione del capitale, di	
	riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e	
	di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi	
	mutualistici per la promozione e lo sviluppo della	
	cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto	
	osservati. Pertanto:	
	- è vietata la distribuzione di utili sotto qualsiasi forma;	
	- le riserve non possono essere ripartite tra i soci né	
	durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della	
	Società;	
	- con la cessazione della Cooperativa, l'intero patrimonio	
	sociale, dedotto il rimborso del capitale sociale	
	eventualmente rivalutato a norma del precedente articolo 22,	
	comma 4, lettera c), deve essere devoluto ai fondi	
	mutualistici per la promozione e lo sviluppo della	
	cooperazione.	
	Articolo 42 (Rinvio)	
	Per quanto non previsto dal presente atto, valgono le vigenti	
	norme di legge sulle società cooperative a mutualità	
	prevalente.	
	Per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile	
	contenente la disciplina delle società cooperative, si	

	applicano, in quanto compatibili, a norma dell'articolo 2519	
	del codice civile, le norme delle società a responsabilità	
	limitata.".	
	Il presente è stato da me Notaio letto ai comparenti che, a	
	mia interpellanza, lo hanno approvato dichiarandolo in tutto	
	conforme al loro volere.	
	Consta di dieci fogli in pagine scritte, parte con mezzo	
	informatico da me Notaio e, sotto mia cura e direzione, da	
	persona di mia fiducia e parte completate a mano da me	
	Notaio, trentasei per intero e quanto della presente sin qui.	
	Viene sottoscritto dai comparenti e da me Notaio alle ore	
	ventuno e minuti ventotto.	
	Firmato:	
	Ilario Bombardieri	
	Anna Maria Facciolo Caravita	
	Maria Misia Romeo	
	Marilu' Agresta notaio. Vi è l'impronta del sigillo.	
	Imposta di bollo assolta ai sensi del Decreto 22 febbraio 2007 mediante M.U.I..	
	Copia su supporto informatico conforme all'originale documento cartaceo, ai	
	sensi del D. Lgs. 82/2005, che si trasmette in termini utili di registrazione a uso	
	del Registro delle Imprese.	